

REP. N. 3 / ATTI PRIVATI

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO
DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CASTELNUOVO E CARZANO**

L'anno duemilaventidue , addì venti, del mese di gennaio, tra i Comuni di:

CASTELNUOVO, in persona del Sindaco pro-tempore Ceppinati Claudio domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 3 del 13.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, codice fiscale n. 00291140226;

CARZANO , in persona del Sindaco pro-tempore Trentinaglia Nicoletta, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 3 del 12.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, codice fiscale n. 00291040228;

PREMESSO:

- che a seguito del venir meno dell'obbligo di gestione associata dei servizi ai sensi degli artt. 9 bis e 9 ter della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 come modificata dalla L.P. 13 novembre 2014, nr. 12, recante *"Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino "*, i Comuni di Castelnuovo e Carzano hanno manifestato la volontà di attivare una gestione associata volontaria del servizio di Segreteria comunale, avvalendosi di un unico Segretario comunale;
- che il Comune di Castelnuovo ha alle proprie dipendenze un Segretario comunale a tempo pieno dal 1 febbraio 2022;
- che con delibera consiliare n. 3 dd. 12.01.2022 il Comune di Castelnuovo ha provveduto ad approvare lo schema della presente convenzione;
- che con delibera consiliare n.3 dd. 13.01.2022 il Comune di Carzano ha provveduto ad approvare lo schema della presente convenzione;
- che ai sensi dell'articolo 35 del codice degli enti locali della Regione Autonoma trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. viene disciplinato l'istituto della convenzione tra Enti al fine di consentire ai soggetti stipulanti di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinate;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La narrativa di cui in premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione ed è destinata ad ogni necessità interpretativa della stessa.

ARTICOLO 2

I Comuni di Castelnuovo e Carzano costituiscono la gestione associata e coordinata del servizio di Segreteria comunale servendosi dell'opera di un unico Segretario comunale.

La sede dell'ufficio é stabilita a Castelnuovo, presso la sede municipale, alla quale, per motivi di efficacia gestionale e nel rispetto della normativa vigente, è conferito il ruolo di referente e coordinatore (ente capo fila).

Nel caso di vacanza della sede segretariale del Comune di Castelnuovo, per un tempo superiore a 15 giorni, per assicurare la regolarità del servizio i Comuni sottoscrittori della presente convenzione possono provvedere, anche autonomamente, alla copertura del servizio in via provvisoria, mediante temporanea reggenza, secondo quanto previsto agli articoli 162 e 163 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e ss.mm., o altro istituto previsto dall'ordinamento, assumendo a proprio carico il costo del servizio, in deroga a quanto previsto dalla presente convenzione.

ARTICOLO 3

Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata il servizio di segreteria comunale secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare economie di scala, riduzioni di costi correnti e d'investimento, e per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e di nuova acquisizione.

I Comuni perseguono inoltre l'obiettivo dell'omogeneità degli atti d'indirizzo (PEG), delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio segretariale.

ARTICOLO 4

La presente convenzione ha decorrenza dal 1 febbraio 2022. La durata è stabilita in n. 5 (anni) anni e cessa il 31.01.2027. La presente convenzione potrà essere rinnovata per una durata da concordarsi tra i Comuni aderenti. La convenzione potrà essere sciolta anticipatamente previo accordo dei Comuni aderenti. Ciascun Comune aderente potrà, inoltre, recedere durante il periodo di validità della convenzione con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi mediante deliberazione consiliare che prevede il ripiano di eventuali partite debitorie a carico.

Dopo lo scioglimento della presente convenzione il Segretario comunale di Castelnuovo tornerà a prestare la propria attività in via esclusiva nel Comune di Castelnuovo.

ARTICOLO 5

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento del servizio presso ciascun Comune.

Le prestazioni sono fissate in 25 (venticinque) ore settimanali a favore del Comune di Castelnuovo e 11 (undici) ore settimanali a favore del Comune di Carzano.

Il calendario dei giorni è stabilito di comune accordo tra i Sindaci sentito il Segretario comunale.

Il Segretario Comunale, sentiti i Sindaci, potrà modificare temporaneamente gli orari definiti per necessità di servizio.

ART. 6

Il Comune di Castelnuovo in qualità di Comune capofila assume il coordinamento organizzativo e amministrativo della gestione e ne tiene la gestione amministrativa e

contabile.

ART. 7

I Comuni associati concorrono nella spesa per il pagamento del Segretario comunale dei compensi aventi natura ordinaria, comprese le indennità e gli oneri riflessi, nella misura del:

- 70 (settanta) per cento a carico del Comune di Castelnuovo
- 30 (trenta) per cento a carico del Comune di Carzano

I compensi spettanti al Segretario comunale sono quelli determinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro per le convenzioni di segreteria (compreso l'incremento della retribuzione di posizione di euro 3.000,00 o altro importo corrispondente stabilito dalla contrattazione),oltre al rimborso delle spese di trasferta, salvo differenti disposizioni che dovessero essere emanate.

Il compensi attribuiti al Segretario comunale saranno contabilizzati e pagati del Comune di Castelnuovo. Il Comune di Castelnuovo provvederà a trasmettere al Comune di Carzano il rendiconto della spesa complessivamente sostenuta nell'anno solare e la quota da pagare di competenza dell'Ente entro il 31 marzo di ogni anno.

ART. 8

Le forme di consultazione tra gli Enti associati sono costituite da incontri periodici tra i Sindaci.

Il Sindaco del Comune di Castelnuovo provvede a convocare l'organo di consultazione con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.

Su richiesta di un Comune associato il Sindaco del Comune di Castelnuovo convoca l'organo di consultazione entro 15 (quindi) giorni.

ART. 9

La risoluzione di eventuali controversie che possono insorgere tra i Comuni associati devono essere ricercate prioritariamente in via bonaria attuando le forme di consultazione di cui all'art. 8.

In caso di mancato componimento della controversia in via bonaria, nei modi previsti dall'art. 8 sarà convocato una riunione congiunta della Giunte comunali dei Comuni associati.

Il mancato componimento della controversia nei modi sopra descritti darà titolo ai soggetti interessati al ricorso giudiziario.

ART. 10

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate dei Consigli dei Comuni convenzionati.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e sarà registrato in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Castelnuovo (Ceppinati Claudio)

Il Sindaco del Comune di Carzano (Trentinaglia Nicoletta)

Ai sensi dell'art. 15 della Legge nr. 241/1990, dell'art. 35 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm. ed integrazioni e dell'art. 21 del D. Leg.vo nr.82/2005 la presente convenzione è sottoscritta in modalità' elettronica con firma digitale.